

REGOLAMENTO SULLA MOBILITA' ESTERNA, COMANDI, DISTACCHI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali, i criteri e le modalità di trasferimento presso la Giunta Regionale del personale, anche con qualifica dirigenziale proveniente dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
2. Disciplina, altresì, le procedure del comando e/o distacco presso la Giunta della Regione Calabria di personale proveniente da altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 2 (Principi generali)

1. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 può ricoprire posti vacanti in organico, nei limiti previsti dalla programmazione triennale del fabbisogno, mediante passaggio diretto di dipendenti di altre amministrazioni, appartenenti ad una categoria o qualifica corrispondente, che facciano domanda di trasferimento.
2. Le domande di trasferimento sono valutate in relazione sia alle effettive esigenze dell'ente che alla professionalità e/o posizione da ricoprire.
3. L'attività istruttoria è svolta dal Dipartimento Organizzazione e Personale, di seguito indicato, per brevità, Ufficio competente.
4. La disponibilità dei posti è resa pubblica mediante singoli bandi di mobilità, con le modalità esplicitate nell'art. 3.

Art. 3 Bando di mobilità

1. Il bando di mobilità esterna, predisposto dall'Ufficio competente, deve contenere i seguenti elementi:
 - a. la categoria o qualifica dirigenziale da ricoprire con l'indicazione dei contenuti professionali richiesti per la posizione da ricoprire;
 - b. il dipartimento (o altra analoga struttura organizzativa) di assegnazione e, nell'ipotesi di qualifica dirigenziale, la struttura dirigenziale di assegnazione;
 - c. gli eventuali requisiti specifici ed essenziali richiesti per il posto messo a bando;
 - d. i criteri generali di valutazione, ai fini della comparazione tra i candidati;
 - e. le modalità ed i termini di presentazione della domanda.
2. Il bando di mobilità è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo www.regione.calabria.it/personale nonché sul Portale nazionale Unico di reclutamento, di cui all'art. 35 ter del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.L. n.36/2022.
3. Il personale interessato a partecipare invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione, ai sensi dell'art. 30, comma 1 quater, del D.Lgs. n. 165/2001, nel Portale nazionale Unico di reclutamento corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.

Art. 4 Ammissione alla procedura comparativa

1. Il Dipartimento Organizzazione e Personale cura l'ammissione alla procedura comparativa, provvedendo a pubblicare il relativo esito sul Portale nazionale Unico di reclutamento e sul sito istituzionale dell'Ente www.regione.calabria.it/personale

Art. 5 Commissione

1. La Commissione di valutazione, composta da tre componenti di qualifica dirigenziale o di categoria pari o superiore a quella del posto oggetto di mobilità, è nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla C.

Art. 6 Valutazione del Curriculum

1. Il curriculum professionale è valutato dalla Commissione esaminatrice, sulla base dei criteri generali definiti dal bando di mobilità.

2. La valutazione del curriculum professionale è finalizzata ad individuare i candidati, il cui profilo/qualifica risulti maggiormente rispondente alle esigenze della Giunta Regionale.

Art. 7 Colloquio

1. Il colloquio è finalizzato ad acquisire elementi di approfondimento circa le rispettive professionalità e la maggiore coerenza con l'attività da espletare e concorre alla valutazione complessiva secondo le modalità stabilite dal bando.
2. Il calendario del colloquio è reso noto mediante la pubblicazione sul Portale nazionale Unico di reclutamento e sul sito istituzionale dell'Ente www.regione.calabria.it/personale.

Art. 8 Graduatoria

1. La Commissione valutatrice redige la graduatoria di merito, ottenuta sommando il punteggio di valutazione del curriculum e quello del colloquio e trasmette all'Ufficio competente i verbali dei propri lavori, nonché tutto il materiale relativo alla procedura comparativa.
2. L'Ufficio competente, quindi, con proprio atto, procede all'approvazione dei verbali e della graduatoria provvisoria ed alla individuazione dei candidati, che hanno titolo al trasferimento presso la Giunta Regionale.
3. L'atto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul Portale nazionale Unico di reclutamento e sul sito istituzionale dell'Ente www.regione.calabria.it/personale.
4. Le pubblicazioni sul Portale nazionale Unico di reclutamento previste nel presente regolamento valgono quale comunicazione ai candidati ad ogni effetto di legge.
5. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria provvisoria, i candidati possono presentare ricorso motivato all'Ufficio competente. Nei successivi 20 giorno, il medesimo Ufficio, all'esito della valutazione dei ricorsi da parte della commissione, approva la graduatoria definitiva.
6. La graduatoria esplica la sua validità esclusivamente nell'ambito della procedura in esito alla quale è stata approvata e per il numero di posti vacanti e disponibili espressamente indicati nel relativo bando di mobilità. La partecipazione ad una successiva procedura di mobilità presuppone la presentazione di una nuova domanda

Art. 9 Trasferimento

1. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale dell'Ente, l'Ufficio competente comunica all'Amministrazione di appartenenza il nominativo del lavoratore che ha acquisito titolo al trasferimento presso la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 e ne concorda la decorrenza.
2. L'Ufficio competente comunica all'interessato la decorrenza, invitandolo a sottoscrivere, a pena di decadenza, il contratto individuale di lavoro, entro il termine indicato nella suddetta comunicazione.
3. Nel caso di decadenza o rinuncia al trasferimento, l'Ufficio competente individua, nell'ambito della graduatoria approvata e, seguendo l'ordine della stessa, il candidato che ha titolo al trasferimento presso la Giunta regionale.

Art 10 Procedura di comando di personale non dirigenziale presso la Giunta della Regione Calabria

1. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 30, comma 1quinquies, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nel limite del 25 per cento dei posti non dirigenziali non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui ai precedenti articoli, può attivare le procedure per avvalersi di personale di altre Pubbliche Amministrazioni in regime di comando e/o distacco.
2. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
3. Il provvedimento di comando è attivato dall'ufficio competente previa manifestazione di interesse, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente per un periodo non inferiore a sette giorni, all'esito di apposita valutazione effettuata dal Dirigente Apicale della Struttura regionale richiedente, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza.

Art.11

Abrogazioni e rinvio

1. Il presente regolamento abroga il Regolamento regionale n. 14/2012.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro tempo per tempo vigenti.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.